

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 684

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASILLO, LISI, MONTELEONE e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1994

---

Misure amministrative da applicare nei confronti dei parlamentari condannati per reati contro la Pubblica amministrazione e comunque connessi con il fenomeno di «Tangentopoli»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Atteso che vi sono stati episodi riferiti a procedimenti penali terminati con la condanna di alcuni parlamentari per reati contro la Pubblica amministrazione e comunque connessi con il fenomeno di «Tangentopoli», si ritiene necessario l'intervento di una norma, quella oggetto del presente disegno di legge, che da una parte consenta allo Stato il recupero delle somme

indebitamente percepite dai colpevoli di questo genere di reati, e dall'altra faccia sentire i responsabili il peso della gravità dei fatti da essi commessi.

Nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione ai due rami del Parlamento, si è demandato ai rispettivi Consigli di Presidenza il compito di adottare le relative norme regolamentari.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nei confronti dei parlamentari, anche se cessati dal mandato, condannati per reati contro la Pubblica amministrazione e comunque connessi con il fenomeno di «Tangentopoli» che non siano in grado di restituire il maltolto nella misura quantificata dalla magistratura si procederà al recupero delle somme dovute attingendo a tutti i diversi redditi, ivi compresi quelli aventi natura di pensione, di rendita vitalizia ed assimilati, fatta salva una quota pari all'ammontare della pensione sociale.

2. Non si applicano le norme vigenti in materia di impignorabilità.

3. Nell'ipotesi di sentenza di condanna non ancora passata in giudicato si procede al pignoramento delle somme di cui al comma 1 nei limiti ivi previsti.

## Art. 2.

1. Per quanto attiene a quanto erogato ai soggetti di cui all'articolo 1 da parte dei bilanci dei due rami del Parlamento, i Consigli di presidenza di Camera e Senato provvederanno ad emanare apposite norme regolamentari per il raggiungimento delle finalità di cui allo stesso articolo 1.